

***RIFERIMENTI NORMATIVI,  
ASPETTI  
AMMINISTRATIVI E FISCALI***

**DIVENTA  
LIBERO  
PROFESSIONISTA**

**Bologna, Sabato 11 Marzo 2023**

# ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE -1

Le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:

<b>PROFESSIONI SANITARIE</b>			
Farmacista	Medico chirurgo	Odontoiatra	Veterinario
Biologo	Fisico	Chimico	Psicologo

<b>PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE</b>	
Infermiere	Infermiere Pediatrico

<b>PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA</b>
Ostetrica /o

# ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE -2

Le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:

<b>PROFESSIONI TECNICO SANITARIE</b>			
<b>AREA TECNICO DIAGNOSTICA</b>			
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica	Tecnico Audiometrista	Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico	Tecnico di Neurofisiopatologia
<b>AREA TECNICO ASSISTENZIALE</b>			
Tecnico Ortopedico	Tecnico Audioprotesista	Igienista Dentale	Dietista
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusioni Cardiovascolari			

# ELENCO DELLE PROFESSIONI SANITARIE -3

Le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti:

## **PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE**

Podologo	Fisioterapista	Logopedista	Terapista Occupazionale
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	Ortottista Assistente di Oftalmologia	Educatore Professionale	
Terapista della neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva			

## **PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE**

Assistente Sanitario	Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro
----------------------	---



**Federazione nazionale degli Ordini**  
dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione

Il Decreto Ministeriale del 13 marzo 2018 che converte la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”* (G.U. Serie Generale n. 25 del 31 gennaio 2018), ha creato l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Acronimo ORDINE TSRM e PSTRP).

# ORDINE TSRM PSTRP

## ELENCO 18 PROFESSIONI SANITARIE

[Tecnico sanitario di radiologia medica](#) D.M. 26 settembre 1994, n. 746

[Assistente sanitario](#) D.M. 17 gennaio 1997, n. 69

[Tecnico sanitario di laboratorio biomedico](#) D.M. 14 settembre 1994, n. 745

[Tecnico audiometrista](#) D.M. 14 settembre 1994, n. 667

[Tecnico audioprotesista](#) D.M. 14 settembre 1994, n. 668

[Tecnico ortopedico](#) D.M. 14 settembre 1994, n. 665

[Dietista](#) D.M. 14 settembre 1994, n. 744

[Tecnico di neurofisiopatologia](#) D.M. 15 marzo 1995, n. 183

[Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare](#) D.M. 27 luglio 1998, n. 316

[Igienista dentale](#) D.M. 15 marzo 1999, n. 137

[Logopedista](#) D.M. 14 settembre 1994, n. 742

[Podologo](#) D.M. 14 settembre 1994, n. 666

[Ortottista – assistente di oftalmologia](#) D.M. 26 settembre 1994, n. 743

[Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva](#) D.M. 17 gennaio 1997, n. 56

[Tecnico della riabilitazione psichiatrica](#) D.M. 29 marzo 2001, n. 182

[Terapista occupazionale](#) D.M. 17 gennaio 1997, n. 136

[Educatore professionale](#) D.M. 8 ottobre 1998 n. 520


[Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro](#) D.M. 17 gennaio 1997, n. 58

# ATTIVITA' PROFESSIONALE


**Il Professionista rientra nel profilo professionale dell'operatore sanitario, e per definizione è un Libero Professionista, ovvero colui che presta servizi verso un altro soggetto, non è dipendente o subordinato ad altri**

**(Codice Civile, artt.2222 e seguenti).**


**In che modo svolge la Sua attività?**



**Presso lo  
Studio di cui  
è titolare**



**Presso strutture  
Sanitarie  
Pubbliche o  
Private**



**Al domicilio  
del paziente**

# ADEMPIMENTI INIZIALI PARTITA IVA

- 1) Richiesta apertura Partita Iva Agenzia delle Entrate e scelta del regime fiscale**
- 2) Iscrizione Ordine di riferimento (TSRM e PSTRP) con contestuale sottoscrizione di polizza assicurativa (RC)**
- 3) Iscrizione Gestione Separata INPS**
- 4) Iscrizione al STS – Sistema Tessera Sanitaria**

# ASPETTI AMMINISTRATIVI e FISCALI PER L'INIZIO DELL'ATTIVITA'

Dopo aver verificato i requisiti professionali, l'inizio dell'attività presuppone l'analisi di alcuni aspetti amministrativo/burocratici da considerare e valutare attentamente per partire nel modo migliore, alcuni dei quali vincolanti per un periodo particolare:

**APERTURA PARTITA IVA**



**1. Partita Iva ordinaria**

**2. Partita Iva forfettaria**  
(previa verifica dei requisiti)

**ASSEGNAZIONE  
CODICE ATECO**



**86.90.29 Attività professionali  
paramediche  
indipendenti**

**SEDE  
DELL'ATTIVITA'**



- 1. Presso proprio Studio privato**
- 2. Uso promiscuo dell'abitazione**
- 3. Presso Ambulatorio Medico**

# CHE COS'E' IL CODICE ATECO?

**L'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche. A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).**

**Ogni codice ATECO identifica esattamente l'attività esercitata (Agricoltura, Industria, Commercio, Attività professionali e tecniche, ecc.) .**

**Il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate).**

# APERTURA STUDIO/AMBULATORIO (cenni riferimento Comune di Bologna\*)

**La scelta di aprire uno Studio Professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie, singolo o associato, non prevede la richiesta dell'autorizzazione al funzionamento (come previsto ad esempio per gli studi odontoiatrici).**

**Nel nostro caso sarà sufficiente una comunicazione al Comune competente e al Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL (riferimento Regolamento Igiene Tutela Salute e Ambiente, art.29).**

**I locali oggetto dell'attività dovranno presentare dei requisiti minimi quali, ad esempio, la presenza di servizi igienici, un locale esclusivo destinato all'esecuzione delle prestazioni.**

**Le prestazioni non prevedono erogazione di cure fisiche, prestazioni radioterapiche, chirurgia ambulatoriale.**

**\* LE DISPOSIZIONI DI LEGGE POSSONO VARIARE IN BASE AL COMUNE IN CUI SEDE DELLO STUDIO PROFESSIONALE**

# PARTITA IVA ORDINARIA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COME DIFFERENZA TRA COMPENSI  
“PERCEPITI NELL’ANNO” E COSTI “SOSTENUTI NELL’ANNO”  
(PRINCIPIO DI CASSA)

**REDDITO DELL’ANNO = COMPENSI INCASSATI – SPESE PAGATE**

## **COS’E’ IL PRINCIPIO DI CASSA?**

**Il regime o principio di cassa è un criterio di imputazione di costi e ricavi in sede di bilancio d’esercizio.**

**Il principio di cassa ha lo scopo di consentire la determinazione del reddito imponibile. La particolarità del principio di cassa consiste nel determinare l’imputazione dei soli costi e ricavi incassati o pagati durante un esercizio di riferimento (corrispondente all’anno solare). In altri termini, secondo il principio di cassa vengono imputate solamente le registrazioni (fatture emesse e ricevute) che hanno subito una manifestazione finanziaria nel corso dello stesso esercizio.**

# PRINCIPALI VOCI DI COSTO PER I PROFESSIONISTI (1)

<b>SPESE</b>	<b>DEDUCIBILITA' SPESE PAGATE</b>
Telefonia fissa	Deducibili all'80%
Telefonia mobile	Deducibili all'80%
Energia elettrica e riscaldamento	Totalmente deducibili (se immobile strumentale)
Spese postali e valori bollati	Totalmente deducibili
Assicurazioni professionali	Totalmente deducibili
Tassa di iscrizione Ordine Professionale	Totalmente deducibili
Ristoranti, alberghi, bar per trasferte	Deducibili nel limite del 2% dei compensi percepiti nell'anno
Rappresentanza	Deducibili nel limite del 1% dei compensi percepiti nell'anno
Spese convegni, corsi di aggiornamento (incluso Viaggio e soggiorno)	Totalmente deducibili (limite 10.000 euro annui)
Locazioni immobile e spese condominiali immobile strumentale	Totalmente deducibili
Locazioni immobile ad uso promiscuo	Deducibili al 50%
Spese riviste, giornali, periodici, libri (inerenti l'attività)	Totalmente deducibili
Imposte e tasse (es.: imposta di bollo, di registro, imposta sulla pubblicità, CC.GG., Tosap)	Totalmente deducibili a fini Irpef ed IRAP

# PRINCIPALI VOCI DI COSTO PER I PROFESSIONISTI (2)

<b>SPESE</b>	<b>DEDUCIBILITA' SPESE PAGATE</b>
Compensi per prestazioni professionali di terzi	Totalmente deducibili
Compensi per prestazioni occasionali di terzi (da privati)	Totalmente deducibili
Sanzioni	Totalmente indeducibili
Interessi passivi e commissioni bancarie conto corrente tenuto per l'attività professionale	Totalmente deducibili
Trasferte fuori dal comune di residenza per motivi lavorativi (taxi, treno, aereo, nave, auto, pedaggi)	Totalmente deducibili
Leasing (beni strumentali/no autovetture)	Totalmente deducibili i canoni periodici di competenza
Acquisto beni strumentali < € 516,46	Totalmente deducibili nell'anno di acquisto
Acquisto beni strumentali di importo > € 516,46 (computer, stampanti, ecc.) esclusa autovettura	Il costo dei beni strumentali è deducibile, ma viene ripartito in più anni applicando i coefficienti di ammortamento
Acquisto autovettura (costo complessivo deducibile in quattro anni è pari al 20 % di Euro 18.075,99)	Deducibili al 20%
Spese gestione autovettura (carburanti, manutenzioni, assicurazioni, bollo auto)	Deducibili al 20%

# PAGAMENTO IMPOSTE SCADENZE

Indipendentemente dalla data di inizio attività, il reddito da attività di lavoro autonomo si calcola riferendosi all'anno solare

**( 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE )**

La dichiarazione dei redditi viene redatta da un Intermediario Abilitato alla trasmissione nell'anno successivo, seguendo scadenze determinate.

REDDITO ANNO	IMPOSTE	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE	SCADENZA INVIO DICHIARAZIONE AG.ENTRATE
2023	IRPEF E ADDIZIONALI (O IMPOSTA SOSTITUTIVA) + CONTRIBUTI INPS	<b>30 GIUGNO 2024</b>	<b>30 NOVEMBRE 2024</b>

# PARTITA IVA ORDINARIA

## **ASSOGGETTABILITÀ ALL'IRPEF** **(IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)** **SECONDO GLI SCAGLIONI PREVISTI**

<b>REDDITO IMPONIBILE</b> (per scaglioni)	<b>ALIQUOTA</b> (per scaglioni)	<b>IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI</b>
fino a euro 15.000,00	23%	23% sull'intero importo (= 3.450,00)
oltre euro 15.001,00 e fino a euro 28.000,00	25%	3.450,00 + 25% parte eccedente 15.000,00
oltre euro 28.001,00 e fino a euro 50.000,00	35%	6.700,00 + 35% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 50.001,00	43%	14.400,00 + 43% parte eccedente 50.000,00

# PARTITA IVA ORDINARIA

**ASSOGGETTABILITÀ ALLE IMPOSTE  
ADDIZIONALI REGIONALI, COMUNALI  
E IRAP (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)**

<b>ALTRE IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>ALIQUTA</b>	<b>IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI</b>
Addizionale Regionale	min.1,23% - max 3,33%	Stabilita dalla Regione in cui si ha la residenza
Addizionale Comunale	min.0,1% - max 1,2%	Stabilita dal Comune in cui si ha la residenza
Irap (imposta Regionale sulle attività produttive)	3,9% sul reddito	<b>(ABOLITA DAL 2022)</b>

# CONTRIBUZIONE INPS OBBLIGATORIA

**Come già accennato, il Professionista iscritto all'Ordine, non possedendo ad oggi una Cassa Previdenziale Privata, si iscrive alla Gestione Separata dell' INPS per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori utili per la pensione, da versare in sede di dichiarazione dei redditi.**

<b>CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>CONTRIBUTI DOVUTI SUI REDDITI</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%	Sul reddito prodotto nell'anno solare precedente
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%	Sul reddito prodotto nell'anno solare precedente

# PARTITA IVA FORFETTARIA

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato alle attività economiche di ridotte dimensioni.

Successivamente, è stato modificato dalla legge di stabilità 2016.

La legge di bilancio 2019 ha allargato l'ambito applicativo, aumentando la soglia limite dei ricavi/compensi da € 30.000,00 a € 65.000,00 ed eliminando alcuni requisiti di accesso.

La legge di bilancio 2023 ha innalzato il limite dei ricavi/compensi a € 85.000,00,

Il regime forfetario prevede importanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili e adempimenti connessi, e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta (Imposta Sostitutiva), nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese (ma non per i professionisti).

# PARTITA IVA FORFETTARIA

- Ammontare dei compensi percepiti nell'anno solare non deve superare gli 85 mila euro (PRINCIPIO DI CASSA)
- Determinazione del reddito applicando al totale dei compensi percepiti nell'anno un coefficiente di redditività in base al tipo di attività, nel caso del Professionista Sanitario 78%
- Nessuna possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti nell'anno inerenti l'attività
- Assoggettabilità ad una Imposta Sostitutiva Unica del 15% che sostituisce IRPEF, ADDIZIONALI, (IRAP)  
(5% in presenza dei requisiti previsti - Start Up)

# PARTITA IVA FORFETTARIA

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, ma è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

## REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO

1) Residenza nel territorio dello Stato

2) Non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato

3) Non esercitare la propria attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali ha o ha avuto rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, (unica eccezione aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni)

## REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA 5% (Nuova attività/Start-Up per i primi 5 anni)

- 1) Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- 2) L'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (unica eccezione aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni)
- 3) Se si prosegue un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime (85 mila euro).

# PARTITA IVA REGIME FORFETTARIO

## ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (SOSTITUISCE IRPEF, ADDIZIONALI, IRAP)

REDDITO IMPONIBILE (Tassa piatta)	ALIQUOTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI
Fino a euro 66.300,00	5%	SE START UP (PRIMI 5 ANNI)
Fino a euro 66.300,00	15%	NON START UP (O DOPO I PRIMI 5 ANNI)

# CONTRIBUZIONE INPS OBBLIGATORIA

**Come già accennato, il Professionista iscritto all'Ordine, non possedendo ad oggi una Cassa Previdenziale Privata, si iscrive alla Gestione Separata dell' INPS per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori utili per la pensione, da versare in sede di dichiarazione dei redditi.**

<b>CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>CONTRIBUTI DOVUTI SUI REDDITI</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%	Sul reddito prodotto nell'anno solare precedente
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%	Sul reddito prodotto nell'anno solare precedente

# REGIME FISCALE ORDINARIO O FORFETTARIO

<b>ORDINARIO</b>	<b>FORFETTARIO</b>
Reddito = Compensi – costi	Reddito = Percentuale a forfait su compensi incassati
Costi sostenuti deducibili	Costi sostenuti non deducibili
Spese personali detraibili	Spese personali non detraibili
Imposte a scaglioni progressivi (aumenta se aumenta il reddito)	Imposta sostitutiva piatta indipendentemente dal reddito prodotto

# CRITICITA' SCELTA INIZIALE

## CONVENIENZA FISCALE

La scelta di optare da subito per il regime forfettario potrebbe impattare negativamente in presenza di detrazioni e/o deduzioni personali (si pensi spese mediche, di istruzione, interessi sul mutuo, assicurazioni private deducibili e detraibili, ecc.).

**Inoltre occorre** verificare l'eventuale presenza di altri redditi da dichiarare (redditi da locazione, redditi occasionali, ecc.)

## VINCOLO TRIENNALE

Come visto precedentemente, il Regime Forfettario rappresenta il regime naturale in presenza dei requisiti richiesti. Questo comporta la seguente situazione:

### PASSAGGIO DA REGIME FORFETTARIO A REGIME ORDINARIO

In qualunque periodo di imposta successivo, o per perdita dei requisiti

### PASSAGGIO DA REGIME ORDINARIO A REGIME FORFETTARIO

Dopo l'inizio attività, la scelta del regime ordinario (in contabilità ordinaria > no per contabilità semplificata) è vincolante per 3 anni (periodi di imposta)

## CONCLUSIONI

**SI CONSIGLIA** DI EFFETTUARE UN'ANALISI ACCURATA E APPROFONDATA DELLA PROPRIA SITUAZIONE FISCALE GENERALE E SE FATTIBILE UNA SIMULAZIONE A MEDIO TERMINE (3 ANNI) PRIMA DI PROCEDERE CON L'APERTURA DELLA PARTITA IVA E COMINCIARE L'ATTIVITÀ AUTONOMA.

# REGIME IVA

## NEL REGIME ORDINARIO

**Le prestazioni rese dal PROFESSIONISTA SANITARIO sono da individuare nelle prestazioni sanitarie esenti IVA art.10, n.18), DPR 26 ottobre 1972 n. 633, alla luce del Decreto del Ministero della Salute del 17 maggio 2002, che individua tutti gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel**

**decreto ministeriale n.118 del 29 marzo 2001, che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.**

**Per cui, le fatture emesse per prestazioni sanitarie non saranno da assoggettare ad IVA vigente, ma saranno "esenti IVA art.10, n.18 DPR 26/10/72 n.633".**

**Per effetto di tale esenzione, l'Iva sugli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività del Professionista non è detraibile, ma diventa direttamente un costo per il Professionista.**

## NEL REGIME FORFETTARIO

**Le prestazioni rese dal PROFESSIONISTA SANITARIO sono in regime di esenzione IVA come tutti i contribuenti in regime forfettario, le fatture emesse avranno la dicitura "Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 commi da 54 a 89 Legge 190/2014 "**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018: dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia, potranno essere emesse solo in modalità elettronica.  
Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario" (di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).



## **OPERAZIONI B2B, CIOÈ BUSINESS TO BUSINESS**

La cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva



## **OPERAZIONI B2C, CIOÈ BUSINESS TO CONSUMER**

La cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale

### **ULTERIORE ESENZIONE PER EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA**

Sono esclusi dall'obbligo di emissione della fattura elettronica i Professionisti Sanitari che inviano i dati al SISTEMA TESSERA SANITARIA. Per i Professionisti Sanitari, quindi, vi è l'esonero dall'emissione della fattura elettronica, se vi è l'invio dei dati al -StS-.  
Resta però l'obbligo di Fatturazione Elettronica per i dati non inclusi (ad es. consulenze).

# FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITA'

**Dal 1° luglio 2022 l'e-fattura è diventata obbligatoria anche per le partite iva nel Regime Forfettario. È questa una delle novità approvate con il Decreto PNRR approvato dal Consiglio dei ministri e la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente il 29 giugno 2022.**

**Per i professionisti sanitari, questo obbligo riguarderà solo le OPERAZIONI B2B, BUSINESS TO BUSINESS, ovvero fatture emesse nei confronti di Studi medici, Poliambulatori, altri Professionisti Sanitari.**

**Nulla cambia, invece, per le OPERAZIONI B2C, BUSINESS TO CONSUMER, ovvero fatture emesse nei confronti dei pazienti privati, a causa dei dati sensibili trattati.**


**Sono quindi esclusi dall'obbligo di emissione della fattura elettronica i Professionisti Sanitari che inviano i dati al SISTEMA TESSERA SANITARIA.**

# DETRAIBILITA' SPESE PROFESSIONISTA SANITARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI

Si ricorda che la prestazione sanitaria resa dal Professionista Sanitario è detraibile ai fini fiscali per il soggetto privato che la riceve (detrazione 19% in presenza di pagamenti "tracciabili").

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 1/6/2012 n.19 risposta 2.2 ha chiarito che le prestazioni rese da figure professionali elencate nel D.M. n.118 del 29/3/2001, sono detraibili anche senza una specifica prescrizione medica.

Ai fini della detrazione, del documento devono sempre risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.



La possibilità per il paziente di detrarre fiscalmente la spesa comporta l'obbligo, per il Professionista Sanitario, di comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle prestazioni rese e dei pazienti, e le relative modalità di incasso


**(COMUNICAZIONE  
SISTEMA TESSERA  
SANITARIA STS)**

# COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA - STS

Introdotta dal Decreto n.175/2014, ed inizialmente prevista solo per alcune categorie, l'obbligo della Comunicazione Sistema TS è stato via via esteso a tutte le categorie.

I soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, devono fornire all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali prestazioni. Queste informazioni verranno poi utilizzate dall'amministrazione finanziaria al fine di rendere disponibili i:

- 1) Modelli precompilati 730;
- 2) Modello redditi persone fisiche.



**Fatture incassate  
dal 1 Gennaio al 30 Giugno**



**SCADENZA COMUNICAZIONE  
30 SETTEMBRE 2023**

---

**Fatture incassate  
dal 1 Luglio al 31  
Dicembre**



**SCADENZA COMUNICAZIONE  
31 GENNAIO 2024**

# COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA - STS - QUALI DATI INVIARE -

- Il proprio numero di Partita IVA
- La data di emissione del documento
- Il numero della fattura
- La data e la modalità di incasso (tracciabile o non tracciabile)
- Codice Fiscale del paziente
- Tipo di spesa (SP - Prestazioni sanitarie)
- Importo della fattura

# COMUNICAZIONE SISTEMA TESSERA SANITARIA – STS - OPPOSIZIONE -

Ricordiamo che il paziente può esercitare il diritto all'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema TS chiedendo verbalmente al Professionista Sanitario l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. Si rammenta, infatti, che l'art. 3 del D.M. 31.07.2015 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino, pertanto, si oppone il Professionista deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: "Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31.07.2015".